

Fondazione Barion Vito

presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

FONDAZIONE BARION VITO

STATUTO

(approvato con Decreto del Ministero dell'Interno in data 10/05/1994)

ART. 1

COSTITUZIONE DELL'ENTE

La istituzione denominata "Fondazione Barion Vito", con sede a Ferrara presso la locale Fondazione Cassa di Risparmio, trae la sua origine dal testamento olografo del Sig. Barion Vito deceduto in Ferrara l'08/09/1990.

ART. 2

SCOPO DELL'ENTE

La Fondazione ha lo scopo di favorire le attività dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici e del Centro Tumori Ginecologici (c/o la Clinica Ostetrica-Ginecologica dell'Arcispedale S. Anna di Ferrara – U.S.L. 31) attribuendo loro una rendita in forza del proprio patrimonio.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito, dedotte le passività anche successorie e le spee relative alla Procedura di Eredità Giacente, dal 50% del valore dei beni oggetto dell'inventario dell'Eredità di Barion Vito dichiarata giacente dal Sig. Pretore di Ferrara in data 31 luglio 1991.

Il Patrimonio potrà venire integrato da qualsiasi bene, appartenente al *de cuius*, successivamente individuato e potrà venire aumentato con obblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la benefica Istituzione.

ART. 4

GESTIONE E DESTINAZIONE DELLE RENDITE

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, gestito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara.

Le rendite dovranno essere devolute:

- a) nella misura del 50% alla Associazione Italiana Assistenza agli Spastici, con sede in Ferrara in via Cassoli n. 25/IL;
- b) nella misura del 50% alla Unità Sanitaria Locale n. 31 di Ferrara per il Centro Tumori Ginecologici (c/o Clinica Ostetrica-Ginecologica dell'Arcispedale S. Anna).

ART. 5

ORGANI

Sono organi dell'Ente:

Fondazione Barion Vito

presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente.

ART. 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, quale Presidente di diritto (designato dal Consiglio di Amministrazione ella stessa) e da due membri nominati dal Pretore di Ferrara; i componenti del Consiglio resteranno incaricati un quadriennio.

Spetta al Consiglio:

- a) il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) la formazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione della Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara;
- c) deliberare sulle modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di Legge;
- d) curare la trasmissione periodica di una relazione sull'andamento della gestione della Fondazione all'Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara.

Inoltre il Consiglio dovrà provvedere:

- e) entro il mese successivo all'approvazione del bilancio, di cui al successivo art. 8, a deliberare in merito alla erogazione delle rendite.

ART. 7

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede le adunanze del Consiglio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso.

ART. 8

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunirà ordinariamente due volte all'anno, entro il mese ottobre per la approvazione del bilancio preventivo ed il mese di marzo per la approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio si riunirà inoltre ogni qualvolta venga convocato dal Presidente, che dovrà inoltre riunirlo quando gliene facciano richiesta gli altri due componenti, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Per la validità delle adunanze dovrà esser presente il Presidente e almeno uno degli altri componenti.

Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Le votazioni saranno fatte per appello nominale ed a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Fondazione Barion Vito

presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

ART. 9 VERBALI

Delle adunanze e deliberazioni di Consiglio verranno redatti i relativi verbali a cura del Segretario che verrà designato di volta in volta anche fra non componenti del Consiglio.

I verbali dovranno essere sottoscritti dal Segretario e da tutti gli intervenuti.

Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare ne viene fatta menzione sul verbale.

ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto, nel presente Statuto, valgono le disposizioni del libro I, titolo II del Codice Civile.